

STUDIO LEGALE MENSI

Michele Mensi Avvocato

COMUNICAZIONE VIA PEC

Grosseto, 22/7/19

Spett.le

U.S.P. Grosseto

Alla c.a. dell'Ill.mo Dirigente p.t.

Spett.le

I.S.I.S. V. FOSSOMBRONI

Alla c.a. dell'Ill.ma D.S.

Spett.le

POLO TECNOLOGICO "Manetti - Porciatti"

Alla c.a. dell'Ill.ma D.S.

OGGETTO: richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL nell'interesse di Marco Di Maggio

Scrivo nell'interesse di Marco Di Maggio nato a _____, il _____ e residente in _____, che sottoscrive la presente per accettazione, docente iscritto nelle G.I. per la provincia di Grosseto in qualità di insegnante tecnico pratico per le classi di concorso B003 e B016, per esporre quanto segue.

Il ricorrente è titolare del diploma Capo Tecnico Informatico e conseguito in data 09/07/13 presso Istituto _____.

In virtù del predetto titolo di studio, presupposto per l'accesso all'attività di insegnamento per la classe di concorso B003 e B016, compilava la domanda di cui al DM 374 del 1 giugno 2017 per l'inserimento nelle graduatorie di istituto per la provincia di Grosseto, consegnandola al Polo Tecnologico "A. Manetti - p. Porciatti" via Brigate Partigiane n. 19 Grosseto, che pertanto fungeva da "scuola capofila".

STUDIO LEGALE MENSÌ

Michele Mensì Avvocato

Secondo le clausole del predetto D.M., il ricorrente quale docente ITP era impossibilitato dall'isciversi nella II fascia delle graduatorie di istituto, giacché l'art. 2 includeva nella categoria dei titoli abilitanti soltanto i soggetti in possesso di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazioni indicati (ad esempio SSIS), esplicitando ulteriori titoli giudicati quali abilitanti (diploma a seguito del Conservatorio, la laurea in scienze di formazione primaria, il titolo di studio conseguito entro l'A.S. 2001-02 al termine dei corsi sperimentali dell'istituto magistrale).

L'esclusione del diploma di carattere tecnico pratico tra i titoli abilitanti, percepita come ingiusta dal docente anche in virtù dell'assenza di percorsi abilitanti nel nostro ordinamento, costituiva oggetto di un'impugnazione al Giudice Amministrativo, dinanzi al Tar Lazio sede di Roma il quale si pronunciava a suo favore con sentenza n. 3041/2018 Reg. provv. coll. Pubblicata il 19/3/18, annullando l'art. 2 e l'art. 4 bis del DM 1 giugno 2017 n. 374 e ordinando all'Amministrazione di darne esecuzione.

Con decreto n. 6595 prot. del 8/06/18 il D.S. della "Scuola capofila", dr.ssa Antonella Baffetti, dichiarava che il prof. Marco di Maggio dovesse essere inserito manualmente nelle graduatorie di istituto per la classe di concorso B016 e B003 A PIENO TITOLO con 14 punti nella seconda fascia.

In data 28/06/18 il Consiglio di Stato pubblicava l'ordinanza n. 2986/2018 REG. PROV. CAU. Con la quale, in accoglimento dell'istanza inserita nell'appello promosso dal MIUR alla suddetta sentenza, ne sospendeva l'efficacia esecutiva in attesa della pronuncia nel merito, a seguito dell'udienza di discussione rinviata nel mese di giugno 2019.

Stante il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale per la questione relativa al valore abilitante del diploma di carattere tecnico pratico, il MIUR emanava in data 7/8/17 la nota n. prot. AOODGPER 35612 in cui invitava gli Uffici Scolastici territoriali a disporre "*L'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti. L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.*

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure" (...) Infine, si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali" (nota 37856 del 28 agosto 2018)

All'inizio del corrente anno scolastico, non essendo sopraggiunto alcun mutamento incidente nella posizione in graduatoria di istituto, accettava un incarico di supplenza annuale proposto dall'I.S.I.S. Fossombroni con decorrenza 05/10/18 fino al 30/6/19.

Senonché in data 18/10/18 riceveva la notifica del decreto di depennamento dalla II fascia delle graduatorie di istituto n. 12691/2018 datato 15/10/18 da parte del D.S. della Scuola capofila, dr.ssa Baffetti, la quale adduceva le seguenti motivazioni:

STUDIO LEGALE MENSI

Michele Mensi/Avvocato

- *"Vista la circolare MIUR n. 37856 del 28/8/18;*
- *Vista l'ordinanza n. 4346/2018 reg. ric. n. 2986/2018 reg. prov. cau. del 26/6/18 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta dal MIUR avverso la sentenza del Tar Lazio n. 3041/2018 reg. prov. coll. del 12/12/17;*
- *Vista la nota n. 0017252 del 27/9/18 dell'U.S.R. Toscana*
- *Ritenuto che il ricorrente Di Maggio Marco non risulta allo stato in possesso del titolo giuridico per essere inserito in seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso B003 e B016,*
- *Ritenuto opportuno, avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, di dover procedere alla revoca dell'inserimento in II fascia del docente in oggetto".*

Preso atto del provvedimento, il ricorrente ne chiedeva prontamente l'annullamento in autotutela, stante la palese illegittimità, non ricevendo alcun riscontro in merito dalla Scuola.

In data 17/10/18 riceveva telefonicamente la notizia della cessazione del rapporto di lavoro con l'I.S.I.S. Fossombroni, motivata – a dire dell'interlocutore non corrispondente neanche al datore di lavoro - dal deponnamento dalla seconda fascia con il conseguente venir meno dei presupposti per la titolarità dell'incarico. Tale intimazione ad oggi non è ancora stata trasposta in alcun atto scritto.

Provvedeva quindi ad impugnare il licenziamento intimato inviando il 24/10/18 l'impugnativa stragiudiziale tramite posta certificata alla pec istituzionale dell'Amministrazione, dichiarandosi disponibile al rientro immediato.

Ciò nonostante l'Amministrazione convenuta non forniva alcun riscontro al ricorrente, costringendolo ad adire le vie giudiziali, con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con richiesta di emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in corso di causa dinanzi al Tribunale di Grosseto in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di dichiarare l'illegittimità del licenziamento con la conseguente reintegra sul posto di lavoro.

Con ordinanza del 30/05/19 il Tribunale di Grosseto, sez. Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da parte del Giudice del Lavoro, accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato, ordinava l'immediata reintegra sul posto di lavoro.

Stante la pendenza del procedimento di merito con udienza di discussione fissata il 18/02/2020, si chiede alle S.V. l'opportunità di definire la questione controversa in via conciliativa, con abbandono del giudizio pendente alle condizioni che verranno evidenziate nel corso dell'incontro.

In attesa di un sollecito e cortese riscontro, si porge cordiali saluti

Avv. Lavinia Mensi

FIRMA



